



ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA DENIGRAZIONE DELL'ASPETTO FISICO DELLE PERSONE (BODY SHAMING)

Art. 4

Campagne informative e di sensibilizzazione

Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore possono promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del body shaming attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate a:

- a) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del body shaming, sulle eventuali responsabilità penali derivanti dai comportamenti riconducibili a tale fenomeno e sulla necessità di contrastarlo;
- b) fornire informazioni sulle conseguenze del body shaming sulla salute fisica e psicologica delle persone che ne sono vittime;
- c) promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri;
- d) promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicità nonché promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2025 secondo Normativa, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming)
Estremi	Legge 3 ottobre 2025, n. 150
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/istituzione-della-giornata-nazionale-contro-la-denigrazione-dell/art-4-campagne-informative-e-di-sensibilizzazione>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it